

COMUNE DI BOVOLENTA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CON LE MODIFICHE APPORTATE CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 19.12.97

IN VIGORE DAL ... 1 MAR 1998

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione della tassa per occupazioni spazi ed aree pubbliche

1. E' istituita nel Comune la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II del Decreto L.vo 507 del 15 novembre 1993 cosi come modificato dal Decreto L.vo 566 del 28 dicembre 1993.

Articolo 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. La tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Articolo 4

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 5

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 deve farne domanda al Sindaco, da redigersi su carta legale ed indicando oltre alle proprie generalita' e domicilio, il motivo dell'occupazione e la durata di essa nonche' la superficie che intende occupare.
2. Ove occorra, la domanda dovra' essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti etc., il tutto secondo le istruzioni del competente Ufficio comunale.
3. In caso di presentazione di piu' domande per la stessa area, a parita' di condizioni, la priorita' di presentazione costituisce preferenza.
4. Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozio stesso per l'esposizione della loro merce ed a parita' di condizioni i residenti nel Comune.

Articolo 6

Istruttoria della domanda

1. Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri degli uffici comunali interessati (Ufficio tecnico - Ufficio di polizia Urbana etc.)
2. Nell'istruttoria della domanda, gli uffici comunali in sede di parere ed il Sindaco dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada.

Articolo 7

Concessioni - Disciplinare di concessione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio non potra' aver luogo se non dietro atto di concessione del Sindaco.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalita', la durata della concessione, il termine entro cui dovra' procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonche' ogni altra norma che l'utente e' tenuto ad osservare.

Articolo 8

Caratteri delle occupazioni

1. Puo' essere consentito il cambiamento di intestazione della concessione previa apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'effettivo diritto.
2. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilita', eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie ecc.) e che a richiesta dovra' esibire.
3. A tal uopo l'atto di concessione puo' essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.
4. In tutti i casi la concessione s'intende accordata:
 - a) fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà del Sindaco di imporre nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della concessione stessa - nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo fatto salvo che il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

5. Le concessioni sono sempre revocabili; la revoca della concessione, così come le modifiche, saranno notificate al concessionario con apposito provvedimento del Sindaco nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa secondo le modalità di cui al successivo articolo 33.

Articolo 9

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione si procede a termini dell'art. 823 secondo comma del Codice Civile.

Articolo 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel Regolamento di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) Le occupazioni di aree cimiteriali;

g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Come ulteriore specificazione delle esenzioni previste dall'art.49 lett.a) del D.Leg.vo n.507/93 e successive modificazioni e riprese nel presente articolo, si considerano esenti le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del

tempo libero promosse da associazioni legalmente riconosciute o inserite nell'albo comunale delle associazioni che non abbiano scopo di lucro e non prevedano divisione di utili.

Articolo 11

Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Sono parimenti escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni e delle Province o al demanio statale come previsto dall'art. 38 comma 5 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.

CAPO II

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Articolo 12

Disciplina di Passo Carrabile

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Articolo 13

Domanda per la costruzione di passo carrabile

1. La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persone o Enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo, bollato ai sensi di legge, da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli Uffici Competenti, come previsto al precedente art. 6 e una volta eseguita l'istruttoria stessa, sarà trasmessa al Funzionario preposto.

Articolo 14

Concessione e disciplinare per la costruzione dei Passi Carrabili

1. L'atto di concessione per la costruzione del Passo Carrabile è dato dal Sindaco contestualmente al disciplinare contenente le condizioni e modalità cui soggiace la concessione.

Articolo 15

Costruzione del Passo Carrabile

1. Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, per non pagare la relativa tassa gli interessati possono chiedere l'autorizzazione al Comune stesso della messa in ripristino, a loro totali spese, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile.

2. Nel caso invece che a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi - previo conseguimento degli atti esecutivi necessari - il Comune - a suo insindacabile giudizio - potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili - provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

Articolo 16

Applicazione della tassa, riduzioni ed esenzioni

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata nella fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Sono altresì tassabili come passi carrabili le coperture di passi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse.

3. Non danno luogo, invece, all'applicazione della tassa le coperture dei passi o di canali (tombinate) in quanto si considerano effettuate nell'interesse della collettività, esse rappresentano un'opera di pubblico interesse sia per la viabilità che per l'igiene.

4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Decreto L.vo n.507 del 15.11.93 per i passi carrabili la tariffa relativa alle occupazioni permanenti è ridotta al 50 per cento.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50%.

7. La tariffa è parimenti ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere obiettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta fino al 50 per cento.

9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

10. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 17

Concessione occupazione temporanea

1. Le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all'anno.
2. Le concessioni relative alle occupazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal Sindaco che da' diritto al concessionario di occupare l'area assegnata per la durata concessa.
3. La concessione s'intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facolta' dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato; la stessa, nel caso del mercato si intende automaticamente rinnovata alla scadenza, se il contribuente effettuerà il pagamento della tassa OSAP per l'anno successivo, entro il termine fissato dalla legge.
4. Nel caso di prenotazione di un posto per pubblico spettacolo, il richiedente deve cautelare l'istanza - con un deposito in contanti nella misura determinata dal Sindaco - a garanzia della pulizia dei luoghi occupati - a prescindere dalla tassa dovuta.
5. Detto deposito viene incamerato - ove il richiedente non rilasci l'area occupata nelle stesse condizioni che l'ha ricevuta - e su formale contestazione ed addebito da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 18

Precedenze nelle assegnazioni di aree e titolarita' delle concessioni

1. Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato piu' volte di seguito il posto domandato.
2. Chi occupa un determinato posto puo' prenotarlo per un periodo successivo.
3. Per le preferenze in caso di piu' richieste si rinvia a quanto precisato nel precedente art. 5.
4. Non e' consentito occupare posto diverso da quello indicato nella concessione, se non dietro consenso dell'Amministrazione.

Articolo 19

Criteri misurazione area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dal personale comunale incaricato o dall'Appaltatore del servizio, prendendo per base la proiezione orizzontale dei punti piu' sporgenti.
2. Gli ombrelloni pagano per l'ampiezza del quadrato che li circoscrive.
3. Per le occupazioni inferiori al metro quadrato si arrotonda sempre al metro quadrato.
4. Le occupazioni temporanee, ai fini del successivo art. 26 effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. 22 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

CAPO IV

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 20

Rilascio concessione occupazioni permanenti

1. L'Atto di concessione di occupazioni permanenti viene rilasciato dal Sindaco come previsto al precedente art.5, a avvenuta acquisizione dei pareri previsti all'art.6 e con le modalita' di cui agli artt. 7 e 9.

Articolo 21

Scadenza e revoca della concessione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita sull'apposito disciplinare - e se non indicata, al 31 dicembre di ogni anno - qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. In quest'ultimo caso si rinnovano automaticamente qualora non intervenga formale disdetta, entro il 31 Ottobre, precedente la scadenza.
2. Per quanto attiene la revoca si rinvia a quanto previsto al precedente art. 8.

CAPO V

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Articolo 22

Graduazione della tassa

1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione ed e' commisurata in base alla superficie occupata.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate all'articolo 2, sono classificate in due categorie in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.
3. L'elenco di classificazione annesso al presente Regolamento e' deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, ed e' pubblicato per 15 gg. nell'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali.
5. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10% .
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Articolo 23

Tariffe per le occupazioni di durata superiore a quella consentita

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 24

Tariffe per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Tenuto conto che questo Comune appartiene alla classe V ai sensi dell'art. 43 del D.to L.vo nr. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni, le tariffe sono quelle annesse al presente Regolamento.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta ad 1/3.
4. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30%.
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. La tassa si applica in relazione alle fasce di occupazione, in base alle tariffe annesse al presente Regolamento.
2. Per questo Comune appartenente alla classe V, ai sensi del D.to L.vo nr. 507 del 15/11/93 le tariffe sono quelle annesse al presente Regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con le modalità di cui al precedente articolo 19 ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste al precedente articolo 22, in relazione alle fasce di occupazione.
4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta nella misura del 50%.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa e' ridotta ad 1/3.
6. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
7. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 50 per cento.
8. Per le occupazioni effettuate da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50%.
9. Per le occupazioni del suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento, con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
10. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
11. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita al 30 per cento.
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte al 50 per cento.
13. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80%.
14. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

CAPO VI

SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

Articolo 26

Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale sono quelle realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.
2. Resta ferma la facolta' del Comune di trasferire l'occupazione in altra sede come previsto nel precedente art. 8.

Articolo 27

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni del sottosuolo e del soprassuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi e per la realizzazione di interventi dichiarati di pubblica utilita'

Articolo 28

Tariffe della tassa di occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio
2. Le tariffe previste per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, sia temporanee che permanenti, sono quelle annesse al presente Regolamento.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre la tassa di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
5. La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennita'.

Articolo 29

Versamento della tassa

1. Il versamento deve essere effettuato in base alle modalita' di cui al successivo art.32 c.6.

CAPO VII

DISTRIBUTORI CARBURANTE

Articolo 30

Tariffa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base alle tariffe annesse al presente Regolamento.
2. La tassa e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
3. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base alla tariffa allegata, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
4. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri.
5. Se il serbatoio e' di maggiore capacita, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
6. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
7. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
8. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

CAPO VIII

OCCUPAZIONI PER IMPIANTI E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

Articolo 31

Tariffe

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base alle tariffe annesse al presente Regolamento.

CAPO IX

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE DELLA TASSA CONTENZIOSO

Articolo 32

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello allegato al presente Regolamento e messo a disposizione dell'utenza da parte dell'Ufficio Tributi.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, non sussiste l'obbligo della denuncia nei modi e termini di cui ai precedenti commi.
5. Tale denuncia e' tuttavia necessaria anche negli anni successivi talora si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui all'art. 50 c.4 del D.L.vo 507 del 15.11.93.
6. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 26, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore. Non si fa luogo al pagamento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche quando la stessa non superi L.20.000.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 5, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Articolo 33

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.
2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato.
4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, vengono notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento viene notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
6. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.88 n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
7. Il contribuente può chiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

8. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
9. Sulle somme rimborsate al contribuente spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
10. Nel caso di revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, il contribuente ha diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Articolo 34

Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita al precedente articolo 32, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Articolo 35

Gestione della tassa

1. Al Responsabile del Settore Economico-Finanziario sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. In caso di assenza o di impedimento del Capo Settore, le competenze di cui al precedente comma saranno espletate da un impiegato immediatamente inferiore per qualifica dello stesso settore Economico-Finanziario.
4. Gli accertamenti, i rimborsi e la riscossione coattiva della tassa verranno effettuate dal Funzionario Responsabile di cui al comma 1 con le modalita' di cui all'articolo 33.

Articolo 36

Revisione delle tariffe

1. Le tariffe previste dal presente Regolamento possono essere revisionate ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui la nuova tariffa dovra' aver vigore.
2. Qualora tale deliberazione non venga adottata, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 37

Ricorsi

1. Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che infligge le sanzioni, il rifiuto della restituzione della tassa, delle sanzioni pecuniarie e degli interessi non dovuti e contro ogni altro atto per il quale la legge preveda l'impugnabilita', e' ammesso ricorso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tributi locali.

Articolo 38

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'Art. 56 del D.to L.vo nr. 507/93.
- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo IX comma 1 Art.32 del presente Regolamento ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Nel medesimo termine di tempo va' effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui al Capo VI Art. 26 del presente Regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di Lit. 50.000 =
 - c) comma 11/bis - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 93 aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 - le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D.to L.vo 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L , approvato con R.D. 14/09/31, nr. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. nr. 43 del 28/01/88, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Articolo 39

Abrogazione

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i passi carrabili.

Articolo 40

Pubblicazione

1. Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. nr. 142 del 08/06/90 e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Istituzione della tassa per occupazioni spazi ed aree pubbliche
Art. 2	Oggetto della tassa
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 5	Domanda di concessione
Art. 6	Istruttoria della domanda
Art. 7	Concessioni - Disciplinare di concessione
Art. 8	Caratteri delle occupazioni
Art. 9	Occupazioni abusive
Art. 10	Esenzioni
Art. 11	Esclusioni

CAPO II

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Art. 12	Disciplina di passo carrabile
Art. 13	Domanda per la costruzione di passo carrabile
Art. 14	Concessione e disciplinare per la costruzione dei passi carrabili
Art. 15	Costruzione del passo carrabile
Art. 16	Applicazione della tassa, riduzioni ed esenzioni

CAPO III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 17	Concessione occupazione temporanea
Art. 18	Precedenze nelle assegnazioni di aree e titolarità delle concessioni
Art. 19	Criteri misurazione area occupata

CAPO IV

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 20	Rilascio concessione occupazioni permanenti
Art. 21	Scadenza e revoca della concessione

CAPO V

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Art. 22	Graduazione della tassa
Art. 23	Tariffe per le occupazioni di durata superiore a quella consentita
Art. 24	Tariffe per le occupazioni permanenti
Art. 25	Tariffe per le occupazioni temporanee

CAPO VI

SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

Art. 26	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale
Art. 27	Revoca delle concessioni
Art. 28	Tariffe della tassa di occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
Art. 29	Versamento della tassa

CAPO VII

DISTRIBUTORI CARBURANTE

Art. 30 Tariffa

CAPO VIII

**OCCUPAZIONI PER IMPIANTI E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE
DI TABACCHI**

Art. 31 Tariffe

CAPO IX

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE DELLA TASSA - CONTENZIOSO

Art. 32 Denuncia e versamento della tassa
Art. 33 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
Art. 34 Sanzioni
Art. 35 Gestione della tassa
Art. 36 Revisione delle tariffe
Art. 37 Ricorsi
Art. 38 Norme transitorie
Art. 39 Abrogazione
Art. 40 Pubblicazione

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Tabelle Tariffe

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Comune di classe "V"

N.	NATURA DELL'OCCUPAZIONE	CATEGORIA APPARTENENZA DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
		I	II
1	Occupazione del suolo per mq. di area	34.000	23.800
2	Spazi soprastanti e sotto- stanti il suolo	11.333	7.933
3	Occupazione con tende fisse o retrattili	10.200	7.140
4	Passi Carrabili	17.000	11.900
5	Passi Carrabili di cui al c.4 art.16 (accessi)	17.000	11.900
6	Passi Carrabili di cui al c.5 art.16 (costruiti di- rettamente dal Comune	3.400	2.380
7	Passi Carrabili di cui al c.6 art.16 (distributori di carburanti)	17.000	11.900
8	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo (art.26) per Km. lineare o frazione (Enel, Sip)	250.000	175.000

Per l'applicazione delle tariffe, far riferimento agli artt. 24,
26 e 16 del presente Regolamento.

TARIFFE DISTRIBUTORI CARBURANTE

Comune di Classe "V"

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA
Centro abitato	60.000
Zona limitrofa	50.000
Sobborghi e zone periferiche	30.000
Frazioni	10.000

Per l'applicazione delle tariffe, far riferimento all'articolo 30 del presente Regolamento.

TARIFFE APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

Comune di Classe "V"

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TARIFFA
Centro abitato	20.000
Zona limitrofa	15.000
Frazione, sobborghi e zone periferiche	10.000

Per l'applicazione delle tariffe, far riferimento all'articolo 31 del presente Regolamento.

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Comune di Classe "V"

Categoria	TARIFFA GIORNALIERA (mq/giorno)
Categoria I	L. 2.000
Categoria II	L. 1.400

FASCE ORARIE

dalle ore 0 alle ore 7.00
dalle ore 7.00 alle ore 20.00
dalle ore 20.00 alle ore 24.00

A - Tariffa in rapporto alla durata giornaliera dell'occupazione:

FASCE	Categoria I	Categoria II
0 - 7.00	L. 600 al mq.	L. 400 al mq.
7.00 - 20.00	L. 700 al mq.	L. 500 al mq.
20.00 - 24.00	L. 700 al mq.	L. 500 al mq.

B - Occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg.:
la tariffa "A" e' ridotta del 50%.

C - Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:
le tariffe che precedono sono ridotte ad 1/3.

D - Occupazioni con tende e simili:
le tariffe che precedono sono ridotte al 30%.

E - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:
le tariffe che precedono sono ridotte al 50%.

F - Occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
le tariffe che precedono sono ridotte dell'80%.

G - Occupazioni realizzate per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi:
Le tariffe sono ridotte del 50%.

H - Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune:
Le tariffe sono diminuite al 30%.

I - Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia:
tariffe ridotte al 50%.

L - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: le tariffe sono ridotte dell'80%.

M - Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, con riscossione della tassa mediante convenzione:
tariffa ridotta al 50%.

In ogni caso, le misure di tariffa per l'occupazione temporanea non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a L.150 per mq. e per giorno.

N - Occupazioni di cui all'art.26 del presente Regolamento:

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO	CATEGORIA DI APPARTENENZA	
	I	II
Fino a 1 Km. lineare durata fino a 30 gg.	10.000	7.000
Superiore a 1 Km. lineare durata fino a 30 gg.	15.000	10.500
Fino a 1 Km. lineare durata da 31 a 90 gg.	13.000	9.100
Superiore a 1 Km. lineare durata da 31 a 90 gg.	19.500	13.650
Fino a 1 Km. lineare durata da 91 a 180 gg.	15.000	10.500
Superiore a 1 Km. lineare durata da 91 a 180 gg.	22.500	15.750
Fino a 1 km. lineare durata superiore a 181 gg.	20.000	14.000
Superiore a 1 Km. lineare durata superiore a 181 gg.	30.000	21.000